



COMUNE DI CESSAPALOMBO
Prov. Di MACERATA
Comune decorato di croce al valor militare

Prot. n 2736

ORDINANZA N. 36/2018

17.5 MAG. 2018

IL SINDACO

PREMESSO che nella nottata del 24 agosto 2016 si sono verificati alcuni eventi sismici di notevole entità che hanno interessato anche il territorio comunale, succedutisi anche successivamente fino alla forte scossa del 30 ottobre 2016;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli e lesioni diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

VISTO che questo Ente ha già emesso in data 24/08/2016 un apposito provvedimento di attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per la pianificazione di emergenza con Ordinanza n. 11/2016;

VISTA la richiesta di sopralluogo inoltrata a questo Ente da parte del Sig. RAPARI STEFANO, residente a Recanati in Via Sambucheto 40, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Semplice QUACOS C.F. 01724150436 con sede in Serrapetrona, per i danni subiti ai fabbricati di proprietà dello stesso, siti in Contrada Confini n.1, catastalmente individuati al Foglio 8 particella 615 sub 3 e 7;

RICHIAMATA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile prot. n. CENS/TERAG16/0059235 del 04/11/2016 con la quale venivano fornite le indicazioni operative per lo svolgimento della procedura FAST – strategia di approccio per i sopralluoghi sintetici di agibilità post-sisma sugli edifici privati, al fine di selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente per una compromissione delle condizioni di sicurezza ascrivibile ad un danneggiamento del fabbricato o per condizioni di rischio esterno;

PRESO ATTO che in data 06/02/2018 si è svolto il sopralluogo a cura della squadra dei tecnici mobilitati attraverso i Consigli Nazionali o le Amministrazioni di afferenza accreditati dalla DICOMAC con apposito modulo di registrazione, contraddistinta con n. MR2709, composta dai tecnici Geom. Lauro Cacciamani e Ing. Chiara Ercoli, il cui esito, come desunto dalle schede FAST n. 001 e n.003, ha definito il fabbricato in questione come di seguito: **“non utilizzabile”**, relativamente all'intero sub 3 e ad una porzione del sub 7 (vedi parte evidenziata in rosso dell'elaborato planimetrico che costituisce parte integrante della presente ordinanza);

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

PRESO atto che nel fabbricato di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso, almeno fino a quando non vengano intrapresi i provvedimenti in seguito specificati;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i Tecnici e gli Addetti incaricati;

CONSIDERATO che in data 10 aprile 2018 è giunta a questo Ente una nota (Prot. n. 2132) con la quale i proprietari della QUACOS SOC. AGR. SEMP. documentavano, tramite esibizione di visura camerale, l'elenco dei nominativi dei soci proprietari della suddetta società agricola e chiedevano la conseguente modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 23 del 10/03/2018 con la quale codesto Ente aveva dichiarato l'inutilizzabilità degli immobili siti in Contrada Confini n.1 di proprietà della QUACOS SOC. AGR. SEMP.

;

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 38, comma 2, della Legge n. 142/1990;

DICHIARA

La temporanea NON UTILIZZABILITA' e lo sgombero degli immobili siti in Contrada Confini n.1, catastalmente individuati al Fg. 8 Particella 615 sub 3 e 7 relativamente alla porzione evidenziata in rosso nell'elaborato planimetrico, per le risultanze delle schede FAST in premessa indicate.

L'annullamento delle precedente Ordinanza Sindacale n. 23 del 10/03/2018 relativamente alla parte dispositiva in cui si fa menzione della proprietà della QUACOS SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza.

Che il proprietario esegua sotto la guida di un tecnico abilitato i lavori necessari a farne riacquisire la piena agibilità, fermo restando che nelle more di qualsiasi tipo di intervento l'edificio è da considerarsi inagibile.

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza venga affissa sull'immobile posto in Contrada Confini n.1;
2. Di notificare la presente Ordinanza a:
3. -COSSIRI FRANCO, nato a Macerata il 18/02/1965, C.F. CSSFNC65B18E783I, in qualità di socio proprietario e legale rappresentante della QUACOS SOC. AGR. SEMP.;
-QUACQUARINI LUCA, nato a San Severino Marche il 27/12/1965, C. F. QCQLCU65T27I156B, in qualità di socio proprietario della QUACOS SOC. AGR. SEMP.;
-QUACQUARINI MAURO, nato a San Severino Marche il 27/02/1970, C. F. QCQMRA70B27I156U, in qualità di socio proprietario della QUACOS SOC. AGR. SEMP.;
-QUACQUARINI MONICA, nata a San Severino Marche il 06/07/1964, C. F. QCQMNC64L46I156O, in qualità di socia proprietaria della QUACOS SOC. AGR. SEMP.;
4. Di trasmettere la presente Ordinanza alla Prefettura di Macerata, alla Provincia di Macerata, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al C.O.C., al Comando Stazione Carabinieri di San Ginesio e alla Polizia Municipale di Cessapalombo, ciascuno per le proprie competenze.
5. Di pubblicizzare la presente Ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

INDIVIDUA

Ai sensi della Legge n. 241/1990 quale Responsabile del Procedimento il Geom. Luigi Tomassucci, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, contattabile al n. 0733/907132, e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

RENDE NOTO

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso amministrativo al Prefetto entro trenta (30) giorni, al T.A.R. della Regione Marche entro sessanta (60) giorni o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Ing. Giammario Ottavi

